



**Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile**



**Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto -
Guardia costiera**

**Convenzione tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile ed il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto –
Guardia costiera, relativa ai rapporti di collaborazione funzionale e di reciproco
supporto tra le amministrazioni**

VISTA la convenzione sottoscritta in data 15 maggio 2006 tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, relativa ai rapporti di collaborazione funzionale e di reciproco supporto;

RILEVATA la necessità di procedere ad un condiviso adeguamento dei termini della convenzione già in essere al fine di renderla maggiormente aderente alle mutate esigenze operative ad alle modifiche tecnico-normative *medio tempore* intervenute, anche al fine di rendere più efficaci gli interventi operativi congiunti negli ambiti di rispettiva competenza delle amministrazioni;

TRA

il **Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile**, rappresentato dal Vice Capo Dipartimento Vicario, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Ing. Gioacchino GIOMI,

E

il **Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera**, rappresentato dal Comandante generale, Ammiraglio Ispettore (CP) Vincenzo MELONE,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Articolo 1

(Oggetto della convenzione)

1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera ed il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da adesso in poi denominati rispettivamente “*Comando generale*” e “*Dipartimento VV.F.*”, si impegnano a favorire ogni iniziativa finalizzata ad implementare ed ottimizzare, nei porti ed in mare, opportune forme di collaborazione nell’ambito dello svolgimento

delle attività di ricerca e salvataggio della vita umana in mare, di lotta agli incendi e di soccorso tecnico urgente più in generale, nel rispetto delle rispettive attribuzioni funzionali assegnate dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 2

(Attività di pianificazione ed esercitazione)

1. Il Comando generale ed il Dipartimento VV.F. si impegnano a promuovere la redazione e l'aggiornamento di piani e manuali idonei a delineare le procedure di intervento in materia antincendio, nei porti ed a bordo delle navi.
2. Tale iniziativa coinvolge i rispettivi Comandi periferici che provvedono a formalizzare piani e manuali che tengano conto delle peculiarità e delle caratteristiche operative del singolo scalo e delle specifiche realtà/esigenze territoriali, ivi compresa la previsione di esercitazioni periodiche atte a testare l'efficacia delle procedure pianificate, nonché ad evidenziare e valorizzare utili elementi per l'integrazione ed il miglioramento delle procedure stesse.
3. Negli ambiti portuali caratterizzati dalla presenza di *terminal* industriali, depositi costieri e/o altri impianti che gestiscono materiali pericolosi e/o infiammabili, i rispettivi Comandi territoriali si impegnano a promuovere incontri e approfondimenti (coinvolgendo anche gli operatori esercenti i predetti impianti) allo scopo di delineare le rispettive azioni, anche di natura addestrativa, basate su piani a tal riguardo predisposti.

Articolo 3

(Scambio informativo)

1. Il Dipartimento VV.F. ed il Comando generale si impegnano a favorire lo scambio dei pertinenti dati e delle informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, realizzando forme e modalità dirette di comunicazione tra la Centrale operativa del Comando generale ed il Centro Operativo Nazionale del Dipartimento VV.F.
2. Le modalità tecniche di scambio delle informazioni e delle comunicazioni di cui al precedente comma 1 formeranno oggetto di successivo, apposito protocollo tecnico che recherà anche esatta determinazione degli ambiti informativi oggetto del previsto scambio (indicazione di *data base* etc.).
3. Il personale del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco partecipano ad incontri congiunti per delineare le procedure operative in ragione delle tipologia di intervento, tenendo conto di nuovi e più efficaci strumenti operativi e delle intervenute modifiche normative, di natura generale e tecnica, che richiedono maggiori e/o più incisivi impegni negli ambiti di rispettiva competenza. Tali incontri saranno stabiliti tra le parti anche in occasione di variazioni significative delle procedure e/o delle attrezzature/strumentazioni.

Articolo 4

(Collaborazione operativa)

1. Il Dipartimento VV.F. ed il Comando generale si impegnano a rafforzare i protocolli di coordinamento nelle situazioni di emergenza.
2. In particolare, in caso di necessità, presso le sale operative delle Autorità marittime titolari della funzione di coordinamento delle operazioni di soccorso in mare, saranno attivati, all'occorrenza, "*centri temporanei di gestione delle emergenze complesse*",

ove sono chiamati a partecipare anche rappresentanti dei Comandi provinciali VV.F. che fungano da collegamento con gli Uffici marittimi territoriali operanti.

3. In accordo con la direttiva SAR 031/2011 del Comando generale, in prossimità dello scenario operativo potranno essere costituiti “*posti di comando unificati*” (P.C.U.) ove, sotto il coordinamento dell’Autorità marittima, i Vigili del fuoco – *ai fini dello svolgimento delle funzioni di direzione e responsabilità tecnica circa l’impiego delle proprie risorse* - e gli altri soggetti interessati alla diretta gestione delle emergenze predisporranno gli assetti funzionali all’esercizio delle proprie attività operative, anche in un’ottica di interoperabilità.
4. Ai fini dell’attuazione del piano nazionale di salvataggio e ricerca in mare (Piano nazionale SAR, approvato con d.m. 25.11.1996), il Dipartimento VV.F., attraverso i Comandi provinciali e le Direzioni regionali competenti, si impegna a fornire, su richiesta dell’Autorità marittima, sulla base delle necessità operative e delle pianificazioni di collaborazione vigenti, personale e mezzi delle specializzazioni navale e subacquea e/o altra specialità del CNVVF, per attività connesse alla ricerca e salvataggio di persone, nonché per ogni altra attività di soccorso tecnico urgente in mare e nelle acque interne.
5. Il Comando generale, attraverso gli Uffici marittimi territoriali, si impegna a fornire, ove necessario ed in funzione delle decisioni assunte dalle strutture di coordinamento di cui ai commi precedenti, supporto con mezzi idonei per il trasporto sullo scenario operativo di personale ed attrezzature dei Vigili del fuoco, nell’ipotesi di indisponibilità, insufficienza ovvero inadeguatezza – sotto il profilo delle caratteristiche tecniche - dei mezzi in dotazione ai Vigili del fuoco.
6. Per gli interventi in mare, in particolare, il Comando generale, attraverso gli Uffici marittimi territoriali, si impegna a garantire l’imbarco su proprie unità, ovvero su idonee unità messe a disposizione da soggetti terzi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di personale dei VV.F. adeguatamente equipaggiato per fronteggiare l’evento occorso.
7. Il Comando generale ed il Dipartimento VV.F. predisporranno, per il tramite del Comitato paritetico di cui al successivo articolo 9, comma 2, un piano operativo al fine di assicurare il coordinamento delle misure di protezione da mettere in campo in caso di incidenti e/o per aumentare il livello di sicurezza dei porti, ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n°725/2004.

Articolo 5

(Attività formativa ed informativa)

1. Il Comando generale attraverso gli Uffici marittimi territoriali partecipa, su richiesta del Dipartimento VV.F. o delle sue articolazioni territoriali, all’attività di formazione del personale dei Vigili del fuoco per gli aspetti connessi alla condotta di unità navali ed all’uso dei relativi strumenti, impianti di radiocomunicazione ed apparati di bordo.
2. Il Comando generale fornisce ulteriore supporto nelle attività di studio e ricerca per gli aspetti che concernono l’impiego dei mezzi navali dei Vigili del fuoco, con riguardo anche alle relative caratteristiche tecniche. In particolare, il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera fornisce, previa richiesta del Dipartimento VV.F., il proprio contributo nelle fasi di predisposizione delle specifiche tecniche finalizzate all’acquisto di mezzi navali, di attrezzature, apparati e dotazioni di bordo

3. Il Dipartimento VV.F. fornisce il supporto formativo e informativo a favore dell'Autorità marittima attraverso l'organizzazione di:
- a) incontri e seminari su materie ed argomenti a contenuto tecnico quali, ad esempio, le caratteristiche e gli effetti delle sostanze pericolose ed, in generale, gli aspetti connessi alla prevenzione incendi ed alle misure antinfortunistiche;
 - b) corsi di formazione, su richiesta degli Uffici marittimi territoriali, degli "addetti alla lotta antincendio" (artt.37, comma 9 e 46, comma 3, del d.lgs 81/2008), per incendio a rischio medio ed elevato. Tali corsi potranno essere predisposti sulla base di successivi accordi operativi che stabiliranno le modalità di organizzazione, gli importi e i versamenti secondo la vigente normativa.

Articolo 6

(Speciale collaborazione funzionale)

1. Il Comando generale ed il Dipartimento VV.F. si impegnano a collaborare nell'apprestamento del servizio di soccorso sul Lago di Garda e sul Lago Maggiore, ed eventualmente sui laghi in genere, attraverso i rispettivi dispositivi al riguardo predisposti.
2. Le componenti della Guardia costiera e del Comando provinciale VV.F. competente per territorio, con la collaborazione del Comitato paritetico di cui all'articolo 9, comma 2, provvedono a definire uno specifico protocollo operativo di intervento, investendo le Prefetture - UTG nella cui giurisdizione ricade la superficie del lago, per coordinare, nel dettaglio, gli assetti disponibili, le azioni e le attività contingenti.
3. La componente locale del Dipartimento dei VV.F. conferisce gli strumenti operativi necessari per concorrere all'attività di soccorso, compresa la disponibilità e l'impiego delle componenti specialistiche o specializzate.

Articolo 7

(Modalità di collaborazione)

Il Comando generale del Corpo e il Dipartimento VV.F. si impegnano a:

- a) definire congiuntamente le modalità ed i criteri di partecipazione del personale e dei mezzi delle Associazioni di volontariato, nonché della Guardia ai fuochi, impartendo le necessarie direttive ai rispettivi Comandi territoriali, per lo svolgimento di esercitazioni articolate per simulazioni d'emergenza;
- b) condividere i dati di cui sono in possesso che abbiano attinenza alle tipologie di rischio di reciproco interesse, anche mediante l'utilizzo di mezzi informatici e secondo procedure concordemente definite di accesso ed utilizzo dei relativi sistemi;
- c) implementare le connessioni telefoniche e le radiocomunicazioni tra le sale operative dei rispettivi Comandi, a livelli corrispondenti, per assicurare più efficaci e funzionali collegamenti nelle fasi di emergenza;
- d) promuovere iniziative atte ad incrementare il livello di sicurezza della costa, anche attraverso la stipula di convenzioni tra le amministrazioni che sottoscrivono il presente accordo e gli Enti locali, al fine di valutare l'istituzione di presidi costieri di concorso al soccorso in mare, i cui assetti dovranno essere ricondotti alle regole delle pianificazioni SAR vigenti a livello locale.

Articolo 8
(*Altre forme di collaborazione*)

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo modalità da definirsi in sede territoriale e da riportarsi nel documento intitolato “*Monografia antincendi del porto*”, mette a disposizione la propria componente operativa, in termini di uomini e dotazioni, eventualmente imbarcabile sui mezzi della Guardia costiera, per favorire l'intervento nei confronti di unità navali in difficoltà.
2. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si rende disponibile ad intervenire in caso di eventi contingenti in area portuale per fronteggiare situazioni di pericolo causate da cedimenti di strutture e/o da eventi di diversa natura che possano creare situazioni di insidia e/o pericolo per la pubblica e privata incolumità, al fine di porre in essere le urgenti e necessarie azioni tecniche, in attesa degli interventi propri delle amministrazioni competenti.

Articolo 9
(*Ufficiali e dirigenti di collegamento*)

1. Il Comando generale e il Dipartimento dei VV.F. nominano, rispettivamente, un ufficiale ed un dirigente di collegamento quali di referenti dei corrispondenti organi di vertice per facilitare i rapporti di collaborazione delineati nella presente convenzione.
2. Per il monitoraggio, l'osservanza e lo sviluppo della presente convenzione è istituito un Comitato paritetico composto da tre rappresentanti del Dipartimento dei VV.F. e tre del Comando generale, di cui fanno parte i referenti di cui al comma 1. Il Comitato provvede ad evidenziare ed a segnalare situazioni e/o comportamenti difformi dalle condizioni e dallo spirito di leale cooperazione che ispira il presente accordo, fornendo suggerimenti, indicazioni e/o interpretazioni. Il predetto Comitato si riunisce di norma ogni tre mesi, ovvero a richiesta di una delle parti.

Articolo 10
(*Disposizioni transitorie e risolutive*)

1. Eventuali modifiche ed integrazioni alla presente convenzione, che dovessero rendersi necessarie e/o opportune, sono apportate a mezzo di atti aggiuntivi condivisi dalle parti.
2. La presente convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione, ha durata triennale. La stessa potrà essere rinnovata di un eguale periodo con successivi accordi scritti delle parti.
3. E' fatta salva la possibilità di risolvere unilateralmente la presente convenzione per giustificati motivi da significarsi all'altra parte con un preavviso di almeno 30 giorni.
4. La presente convenzione non comporta oneri aggiuntivi per le amministrazioni che la sottoscrivono.
5. In caso di controversie, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. a), numero 2), del D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).
6. La convenzione è stipulata in modalità di scrittura privata con sottoscrizione digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, con registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente.

7. L'atto - in quanto sottoscritto da Amministrazioni Pubbliche - è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'Allegato B del D.P.R. 642/1972.

Stipulata digitalmente in data 15 novembre 2016.

**Il Capo del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco**

Ing. Gioacchino GIOMI

Firma digitale ai sensi di legge

**Il Comandante generale del Corpo delle
capitanerie di porto – Guardia costiera**

Amm. Ispettore (CP) Vincenzo MELONE

Firma digitale ai sensi di legge